CAMERA DEI DEPUTATI N. **4770**-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento)

Presentata alla Presidenza il 12 novembre 1998

(Relatore: **PEZZONI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 7 aprile 1998 (v. stampato Senato n. 2872)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

CON IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

(MACCANICO)

CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
E DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(BERLINGUER)

E CON IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

(VELTRONI)

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Georgia sulla collaborazione in materia di cultura e scienza, fatto a Roma il 15 maggio 1997

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica l'8 aprile 1998

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 4770 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato, che viene allegata.

PEZZONI, *Relatore.*

ALLEGATO.

L'Accordo di collaborazione culturale e scientifica con la Georgia rientra nel quadro generale dei criteri ai quali si ispira il Ministero degli affari esteri, orientato a sviluppare pienamente le capacità di promozione e di collaborazione offerte da tale significativo genere di strumento di politica estera.

Oltre alla già rilevante valenza bilaterale, l'Accordo in esame, peraltro, si inserisce, in particolare, in un promettente scenario generale nel quale diversi Paesi dell'ex Unione Sovietica, divenuti indipendenti, presentano favorevoli ed ampi spazi di penetrazione nei confronti della cultura italiana.

La specifica importanza politica della Georgia nel contesto dell'area geografica ai confini della Russia e le sue potenziali capacità di espansione dei rapporti economico-commerciali con l'Italia hanno inoltre costituito costanti e precisi termini di riferimento nel corso del negoziato per l'Accordo culturale in questione.

L'Accordo determina i princìpi ed i settori attraverso i quali dovrà operare la collaborazione culturale e scientifica tra i due Paesi. Particolarmente individuati sono i campi prioritari in cui attuare la maggiore attività: cooperazione interuniversitaria, istruzione ed insegnamento della lingua, cooperazione archeologica.

L'articolo 1 regola il settore prioritario della cooperazione accademica mediante il sostegno di accordi interuniversitari, scambio di professori e ricercatori, ricerche congiunte, seminari e simposi. Un indispensabile corollario per il funzionamento della collaborazione accademica in esame sarà costituito dalla reciproca informazione circa le intese interuniversitarie già perfezionate o ancora da concludere (ad esempio, interessanti contatti sono attualmente in corso tra l'Università Tecnica della Georgia e l'Università degli Studi « La Sapienza », Facoltà di Scienze politiche).

L'articolo 2 stabilisce i metodi con i quali sviluppare il settore prioritario dell'istruzione, consistenti nell'incoraggiamento di contatti diretti e scambi tra individui ed istituzioni, reciproco studio della lingua e della letteratura, collaborazione e scambi su metodi, materiali didattici e programmi.

L'articolo 3 disciplina le borse di studio che rappresentano uno strumento essenziale per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione culturale e scientifica tra i due Paesi.

L'articolo 4 riguarda il campo dei rapporti artistico-culturali e tende allo sviluppo della collaborazione tra i due Paesi nella letteratura, musica, danza, teatro e cinema, mediante scambio di artisti, partecipazione a spettacoli, fiere del libro, simposi ed attività analoghe. In tale quadro le Parti assumono l'impegno di scambiarsi mostre di alto livello, in grado di esprimere il proprio patrimonio artistico e culturale.

L'articolo 5 concerne il rilevante settore della cooperazione nella ricerca scientifica ed intende promuovere lo scambio di cooperazione scientifica e tecnologica, le reciproche visite di esperti e specialisti, le conferenze ed i seminari scientifici e tecnologici, le ricerche comuni. L'articolo 6 garantisce l'insediamento e l'attività sul territorio di ciascuna delle due Parti contraenti delle istituzioni culturali dell'altro Paese, quali istituti di cultura, associazioni culturali ed istituzioni scolastiche.

L'articolo 7 prevede la collaborazione tra le due Parti nel campo, giustamente considerato essenziale in una moderna concezione dei rapporti culturali, tra organi di stampa e radiotelevisivi.

L'articolo 8 fa valere la necessità, opportunamente rappresentata in tutti i più recenti accordi culturali, di instaurare una più stretta collaborazione tra le Autorità competenti dei due Paesi al fine di impedire l'importazione, l'esportazione ed il trasferimento illecito di opere d'arte e beni culturali.

Gli articoli 9 e 10 riguardano il settore prioritario della cooperazione in materia archeologica, ove sussistono condizioni di reciproco interesse per uno sviluppo più incisivo dei rapporti in tale ambito. Per raggiungere tale obiettivo i due articoli in questione favoriscono quindi lo scambio di informazioni ed esperienze, i simposi, i seminari, le ricerche comuni e le missioni archeologiche. Particolare cura viene inoltre sollecitata per la conservazione, salvaguardia, valorizzazione, ripristino, utilizzo e sostegno alla gestione del patrimonio archeologico-artistico e del paesaggio culturale.

Gli articoli 11 e 12 completano il quadro della collaborazione culturale tra i due Paesi incoraggiando la cooperazione nei settori dello sport, gioventù, archivi, biblioteche ed istituzioni museali.

L'articolo 13 prevede, infine, la costituzione di una Commissione mista che dovrà tradurre in norme precise, attraverso programmi esecutivi di regola a carattere pluriennale, i princìpi accolti dall'Accordo. Tale Commissione potrà riunirsi alternativamente nelle due Capitali solo dopo l'avvenuta ratifica dell'Accordo stesso, secondo le norme costituzionali di ognuno dei due Paesi.

L'Accordo, che entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione delle notifiche di ratifica (articolo 14), resterà valido a tempo indeterminato (articolo 15), salvo denuncia di una delle due Parti con un preavviso di sei mesi (articolo 15). Quest'ultima costituisce una clausola formale che viene di regola inserita in tutti gli accordi culturali.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

sottolineando l'opportunità che, al fine di assicurare la correttezza della clausola di copertura, l'approvazione finale del provvedimento abbia luogo entro il 31 dicembre 1998, intendendosi le quote di onere relative agli anni 1999 e 2000 coperte a carico del fondo speciale di parte corrente iscritti nel bilancio triennale 1999-2001.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Georgia sulla collaborazione in materia di cultura e scienza, fatto a Roma il 15 maggio 1997.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 602 milioni per l'anno 1998, in lire 583 milioni per l'anno 1999 e in lire 602 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PAGINA BIANCA

DDL13-4770-A
Lire 500